

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAMMUCARI, MOLÈ, MINIO e DONINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1959

Provvedimenti per la provincia di Roma nel quadro dei provvedimenti speciali per la Capitale

ONOREVOLI SENATORI. — La discussione sui disegni di legge, concernenti l'adozione di provvedimenti per la città di Roma, iniziata alla Commissione speciale, ha posto in luce il legame profondo, che esiste tra i problemi, che travagliano la vita della capitale e i problemi, che caratterizzano la situazione della provincia, per cui ogni provvedimento, che viene preso per la Capitale, ha conseguenze per la provincia e, di riflesso, il peggioramento della situazione esistente nella provincia determina l'aggravamento della depressione economica, del sovraffollamento, della degradazione della stratificazione sociale nella capitale.

Il legame esistente fra i problemi economici, amministrativi, sociali tra la città di Roma e il suo entroterra è stato oggetto di lunghe discussioni e di campagne di stampa e costituisce, oggi, l'argomento centrale di numerosi dibattiti. L'affermazione comune in tutti i dibattiti, in qualunque sede abbiano luogo, è l'esigenza di integrare i provvedimenti, che si adottano per la capitale, con provvedimenti, che dovrebbero essere adottati per la provincia, al fine di evitare l'insorgere di effetti negativi e peggiorativi

dei rapporti tra Roma e il suo entroterra. Un esempio viene portato ad illustrare tale affermazione: quello dell'attività edilizia. Lo sviluppo degli investimenti pubblici e privati nell'attività edilizia a Roma, avvenuto negli anni dal 1953 al 1957, senza che uno sviluppo analogo abbia avuto luogo in provincia, ha determinato l'afflusso di ingentissime masse di lavoratori, provenienti dai Comuni limitrofi nella Capitale e ha contribuito a catalizzare il fenomeno della fuga dalle campagne di braccianti e piccoli proprietari, specie se particellari, colpiti dalla crisi, che travaglia la piccola proprietà coltivatrice. Non appena lo sviluppo edilizio si è rallentato, si è avuto il fenomeno del riflusso delle maestranze nei comuni di provenienza, senza possibilità di un loro riassorbimento nell'attività agricola e senza alcuna prospettiva di occupazione in altre attività economiche. Al fenomeno del riflusso si deve aggiungere il fenomeno della permanenza in città di forti aliquote di maestranze ora disoccupate, che avevano fissato la loro residenza nella Capitale.

Nel corso di numerosi dibattiti, che hanno caratterizzato i lavori del Consiglio provinciale di Roma, sono state fatte molte esempli-

ficazioni, che riteniamo necessario qui riportare, concernenti i legami tra i problemi amministrativi, economici, sociali tra Roma e Provincia.

1) L'aumento della popolazione nella Capitale, la caratteristica della sua stratificazione sociale, contraddistinta dalla esistenza di masse ingenti di impiegati pubblici e privati, l'essere Roma centro internazionale e capitale della Repubblica, impone uno sviluppo della attività edilizia scolastica nel settore della istruzione tecnica e scientifica, quale non esiste in altre città italiane. Questo fatto comporta un onere straordinario per l'Amministrazione provinciale, che non può essere fronteggiato con le entrate normali proprie della Provincia, ne' con l'accensione di mutui, il cui carico di interessi è grande e l'ammortamento non potrebbe essere sopportato dal bilancio della Provincia. La prospettiva per Roma di divenire una vera e propria metropoli, avente sempre un entroterra con un'economia arretrata e quindi con una scarsa capacità contributiva, rende sempre più evidente il contrasto tra le esigenze scolastiche della popolazione e i mezzi finanziari a disposizione della Provincia. Di qui sorge la richiesta che, nel quadro dei provvedimenti per la Capitale, siano contemplati anche provvedimenti, che consentano alla Amministrazione provinciale di adempiere in modo efficiente alla sua funzione di istituto nel settore scolastico.

2) L'essere Roma non solo capitale della Repubblica, ma centro internazionale, centro turistico di primaria importanza e centro della cristianità, impone obblighi nel campo dell'apprestamento di edifici per l'alloggiamento dei commissariati, della Prefettura, dei vigili del fuoco, della Questura, quali non esistono in nessuna altra grande città italiana. Questi obblighi deve realizzare l'Amministrazione provinciale con i mezzi non certamente adeguati a sua disposizione. Se l'Amministrazione provinciale deve essere messa in condizioni di far fronte ai propri obblighi in questo campo, è necessario fornirle i mezzi necessari, che non possono provenire dalle normali entrate. È da tenere presente che l'accensione di mutui, con il conseguente pagamento degli interessi e delle quote di ammortamento, gra-

verebbero pesantemente sul bilancio e renderebbero ancor più difficile l'adempimento delle normali e ordinarie funzioni di istituto.

3) L'Amministrazione provinciale non può non tenere presente la esigenza di un collegamento rapido di Roma con le zone della provincia attraverso un sistema viario adeguato a ricevere il traffico crescente di mezzi motorizzati, pubblici e privati, specie quando masse ingenti di cittadini si spostano da Roma verso le zone turistiche, marittime e collinari della Provincia.

L'Amministrazione provinciale ha compiuto uno sforzo notevole in questo campo, ma è necessario fornire ad essa i mezzi supplementari, per poter adeguare sempre più il sistema viario al crescente volume di traffico. Questi mezzi non possono provenire dalle entrate normali, ma debbono essere assicurati nel quadro dei provvedimenti straordinari contemplati per la Capitale.

4) L'assistenza agli infermi di mente, all'infanzia illegittima diviene sempre più onerosa, proprio a causa del fatto che questa assistenza guarda anche la popolazione crescente della Capitale. È da ricordare che l'aumento del costo della vita contribuisce a rendere ancora più onerosa la spesa per l'assistenza, la quale assorbe una parte crescente delle uscite dell'Amministrazione provinciale. Nello stesso modo di come si provvede anche con mezzi straordinari a fare attuare dal comune di Roma, attraverso i suoi organi specifici, l'assistenza agli indigenti, così occorre assicurare all'Amministrazione provinciale i mezzi per realizzare il particolare tipo di assistenza, che è indiscutibilmente più onerosa per le sue specifiche caratteristiche dell'assistenza agli indigenti.

5) L'essere Roma capitale della Repubblica e sede della Chiesa cattolica apostolica romana, limita le possibilità di entrata della Amministrazione provinciale per il carattere extraterritoriale, ai fini della imposizione di beni immobili e redditi, il cui valore è ingentissimo, fatto questo, che rende difficile la espansione dell'attività amministrativa, per l'adempimento sia delle funzioni di istituto,

che delle funzioni di carattere facoltativo. Di qui sorge, ancora una volta, la necessità che siano adottati provvedimenti per assicurare all'Amministrazione provinciale di Roma quei mezzi finanziari che le vengono sottratti a causa dell'esistenza di tale situazione, quale non si riscontra in altre città italiane.

6) Uno dei fenomeni più gravi che viene denunciato per Roma è quello dell'urbanesimo. Questo fenomeno è determinato, come indicano le statistiche, dall'afflusso nella Capitale di migliaia di persone provenienti dalla provincia di Roma a causa della diffusissima disoccupazione dovuta a insufficienza di attività industriali, di lavori pubblici, di lavori edilizi, e a causa della crisi, che colpisce in particolar modo la piccola impresa agricola, commerciale, e industriale. È possibile porre un freno a questo fenomeno, che non può essere corretto con il mantenimento delle leggi anticostituzionali contro l'urbanesimo, non so-

lo attraverso l'ammodernamento dell'agricoltura e un adeguato piano di lavori pubblici, ma anche attraverso la realizzazione di una politica di investimenti pubblici e privati nel settore delle infrastrutture, tale da creare le condizioni più adatte a favorire il mantenimento delle industrie attualmente esistenti e il sorgere di nuove industrie, nel quadro anche della più ampia utilizzazione, ai fini della produzione di energia elettrica, delle acque del Tevere, dell'Aniene, dei laghi.

Dall'insieme delle suriportate considerazioni ed esemplificazioni dei legami esistenti tra i problemi economici, sociali, amministrativi di Roma e del suo entroterra deriva la necessità e l'opportunità di avanzare le seguenti proposte di emendamenti e aggiunte ai provvedimenti che si intendono prendere a favore della città di Roma, capitale della Repubblica, al fine di rendere tali provvedimenti efficienti ed efficaci.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione a favore della Provincia di Roma, a decorrere dall'anno solare 1958, di un contributo annuo di 700 milioni di lire, quale concorso dello Stato alle maggiori spese obbligatorie, che l'Amministrazione provinciale di Roma deve sostenere per le funzioni di istituto ed in considerazione delle minori entrate, conseguenti alle caratteristiche della città di Roma.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Roma vengono assegnate aree demaniali per la costruzione, nella città di Roma, di edifici scolastici.

Le aree demaniali da assegnare alla Provincia possono essere concordate in rapporto ed in coordinamento alla assegnazione di aree demaniali al comune di Roma.

Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti, gli Istituti previdenziali, gli Istituti di assicurazione sono autorizzati, anche in deroga ai limiti previsti dalla legge 5 gennaio 1950, n. 10, a concedere alla Provincia mutui per un ammontare complessivo di 10 miliardi, ripartiti in ragione di 2 miliardi per l'anno solare 1958 e per il residuo importo negli anni solari 1959-1965, in relazione al piano di esecuzione delle opere stradali straordinarie, della costruzione di edifici pubblici, della costruzione di edifici scolastici nella città di Roma.

I mutui saranno garantiti dallo Stato con le modalità e i benefici contemplati per i mutui autorizzati a favore del comune di Roma.

Art. 4.

Lo Stato assume a proprio carico la costruzione della nuova sede della Prefettura di Roma con fondi, che verranno stanziati nel bilancio del competente Ministero nello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1959-30 giugno 1960 e successivi.

Art. 5.

I provvedimenti, di cui alla legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, vengono estesi alla zona del comprensorio di bonifica montana dell'Aniene ed alla zona Lepini-Valsacco, dichiarate zone depresse.

Art. 6.

Il Ministero delle partecipazioni statali stabilirà, nel quadro del piano quadriennale dell'I.R.I. e dei piani degli altri Enti, quali E.N.I. ed A.G.I.P., approvati dal Parlamento, adeguati stanziamenti per la provincia di Roma, oltre a quelli già spettanti per legge alla zona, nella quale opera la Cassa per il Mezzogiorno, allo scopo di svilupparvi attività industriali.

Art. 7.

Nella costituzione di eventuali Consorzi per lo sfruttamento a scopo industriale delle acque del Tevere, dell'Aniene, dei laghi, la Provincia parteciperà negli organi direttivi consortili con un proprio rappresentante.

In ogni caso agli Enti locali e loro consorzi, che vi abbiano diritto a norma degli articoli 52 e 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, dovrà essere riservato un quantitativo di energia elettrica non inferiore a quello stabilito dalla legge 27 dicembre 1943 n. 959, fermo restando l'obbligo al pagamento del sopracanone ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1956 n. 1376.

Inoltre, agli Enti locali e loro consorzi dovrà essere riservato il quantitativo di acque

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

necessario per gli usi potabili ed agricoli dei territori interessati, nonché il quantitativo di acque necessario all'attuazione dei piani di bonifica nei comprensori determinati dalla legge 25 luglio 1952 n. 991.

Art. 8.

Resta ferma la competenza della Provincia a istituire nel proprio territorio il Labora-

torio di igiene e profilassi, previsto dalla vigente legge comunale e provinciale.

Art. 9.

Con apposita legge verranno formulate particolari provvidenze per la città di Civitavecchia, intese alla costituzione del Consorzio del porto, della zona franca, della zona industriale.